

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 27 **del mese di** febbraio
dell' anno 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1991, N. 24.

Cod.documento GPG/2012/192

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/192

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 2 settembre 1991, n. 24, recante "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione";
- il D.M. 27 settembre 2007, recante "Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati";

Dato atto:

- che la L.R. n. 24/1991 disciplina la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi nel territorio regionale, promuovendo lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartufigeno nell'ambito della tutela e della conservazione ambientale;
- che sono attualmente disponibili sul mercato piante dichiarate tartufigene, per la cui produzione non sono state definite norme e modalità di controllo;
- che per promuovere la coltivazione controllata dei tartufi, con la recente L.R. 5 aprile 2011, n. 2, sono state apportate alcune modifiche alla L.R. n. 24/1991, prevedendo all'art. 7:

- che la produzione vivaistica di piante tartufigene sia assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale n. 3/2004 e alla legge regionale n. 10/2007;
- che la Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 24/1991, istituendo la certificazione delle piante tartufigene;

Atteso che per poter disciplinare il processo di certificazione occorre definire i requisiti tecnici delle diverse fasi di produzione;

Ritenuto pertanto di approvare specifiche disposizioni, secondo la formulazione di cui all'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativamente al processo di certificazione di piante micorrizzate con tartufo e alle modalità utilizzate per il controllo delle piante micorrizzate;

Ritenuto infine di prevedere che il Servizio Fitosanitario provveda a predisporre il disciplinare di produzione stabilendo i criteri e le modalità di produzione delle piante micorrizzate certificate e a definire le modalità attraverso le quali le imprese interessate possono presentare richiesta di autorizzazione alla produzione di piante micorrizzate certificate;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modifiche, e in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di richiamare le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di istituire la certificazione delle piante tartufigene, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R 2 settembre 1991, n. 24;
- c) di approvare le disposizioni in materia di produzione di piante micorrizzate certificate, riportate nel testo allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- d) di prevedere che il Servizio Fitosanitario provveda a predisporre il disciplinare di produzione stabilendo i criteri e le modalità di produzione delle piante micorrizzate certificate;
- e) di prevedere inoltre che il Servizio Fitosanitario definisca le modalità attraverso le quali le imprese vivaistiche interessate possono presentare richiesta di autorizzazione alla produzione di piante micorrizzate certificate;
- f) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

- - -

Disposizioni in materia di produzione di piante micorrizate, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24.

1. Oggetto e finalità

Le presenti disposizioni, in applicazione dell'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, recante "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" disciplinano la certificazione dei materiali di propagazione di piante micorrizate con tartufi appartenenti alle specie del genere *Tuber* Vittad., elencate nel disciplinare di produzione.

Le presenti disposizioni regolano, in particolare:

- a) il processo di certificazione di piante micorrizate con tartufo;
- b) le modalità utilizzate per il controllo delle piante micorrizate con tartufo;
- c) l'idoneità delle piante micorrizate con tartufo per la realizzazione di tartufaie coltivate.

2. Attività del Servizio Fitosanitario

Il Servizio Fitosanitario provvede alla predisposizione del disciplinare di produzione delle piante micorrizate con tartufo.

Compete inoltre al Servizio Fitosanitario:

- a) la verifica periodica dell'idoneità e dell'attestazione di conformità delle imprese vivaistiche che intendono produrre piante micorrizate certificate, secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di produzione;
- b) il controllo del processo di produzione di piante micorrizate certificate;
- c) il rilascio dell'autorizzazione all'uso del cartellino-certificato;
- d) l'individuazione delle specie di tartufo ammesse al processo di certificazione;

- e) l'autorizzazione alla produzione di piante micorrizzate con tartufo;

Per lo svolgimento dei compiti relativi al controllo del processo di produzione di piante micorrizzate certificate e al rilascio dell'autorizzazione all'uso del cartellino-certificato, il Servizio Fitosanitario può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, della collaborazione di enti, istituzioni, organizzazioni e laboratori accreditati ai sensi del D.M. 27/09/2007, recante "Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati".

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

- a) "piante da inoculare": semenzali, talee o piante micropropagate che dovranno essere inoculate con tartufo per la produzione di piante micorrizzate certificate;
- b) "inoculazione": procedimento con il quale le radici delle piante sono messe a contatto con le spore o il micelio del tartufo;
- c) "lotto": insieme di piante della stessa specie ed età, ottenute con uguali metodologie di propagazione, inoculate con la stessa tecnica, in un arco di tempo non superiore a un giorno, con la medesima specie di *Tuber* e allevate in un unico luogo di coltivazione;
- d) "registro del materiale per inoculazione e delle piante certificate": registro, conservato per i controlli del Servizio Fitosanitario, nel quale sono riportate le informazioni relative al materiale per inoculare e ai lotti di piante certificate;
- e) "pianta inoculata con tartufo": pianta le cui radici sono state poste a contatto con il tartufo al fine di favorirne la micorrizzazione;
- f) "pianta micorrizzata": pianta le cui radici sono state colonizzate dal tartufo inoculato;
- g) "pianta micorrizzata certificata": pianta che, dopo la colonizzazione delle radici, è stata sottoposta al controllo dell'organo certificante con esito positivo.

4. Processo di certificazione

Il processo della certificazione si articola nelle seguenti fasi:

- a) produzione delle piante da inoculare: coltivazione in condizioni di semisterilità delle piante da inoculare con tartufo, utilizzando i mezzi, le strutture e le procedure definite dal disciplinare di produzione;
- b) inoculazione: fase nella quale le piante da inoculare sono messe a contatto con spore o micelio di tartufo al fine di ottenere piante micorrizzate, utilizzando i mezzi, le strutture e le procedure definite dal disciplinare di produzione;
- c) coltivazione delle piante inoculate: fase di coltivazione delle piante fino alla certificazione, utilizzando i mezzi, le strutture e le procedure definite dal disciplinare di produzione;
- d) controllo della micorrizzazione: esame dell'apparato radicale delle piante al fine di verificare la presenza di micorrize del tartufo inoculato e la presenza di eventuali contaminanti.

Nel disciplinare di produzione sono definiti:

- a) i requisiti tecnici delle strutture e delle attrezzature per la produzione delle piante micorrizzate con tartufo che devono possedere le imprese vivaistiche che intendono produrre piante certificate;
- b) i requisiti di idoneità delle piante micorrizzate con tartufo;
- c) le modalità per la valutazione del grado di micorrizzazione;
- d) le caratteristiche del cartellino-certificato da apporre alle piante micorrizzate con tartufo certificate;
- e) le caratteristiche del registro del materiale per l'inoculazione e delle piante certificate;
- f) le modalità per la richiesta di certificazione di piante micorrizzate con tartufo.

5. Produzione di piante micorrizzate certificate

Per ottenere l'autorizzazione alla produzione di piante micorrizzate certificate il legale rappresentante dell'impresa vivaistica deve inoltrare al Servizio Fitosanitario apposita richiesta.

6. Controlli

Il Servizio Fitosanitario effettua controlli presso i vivai produttori di piante micorrizate con tartufo durante tutto il processo produttivo, sia sul materiale utilizzato per le inoculazioni sia sulle piante micorrizate certificate pronte per la commercializzazione.

Per la verifica dell'avvenuta micorrizzazione il Servizio Fitosanitario può impiegare sia metodi morfologici, sia metodi genetici.

7. Cartellino-certificato

Il Servizio Fitosanitario, dopo aver svolto i controlli previsti dai relativi disciplinari di produzione, autorizza, per ciascuna tipologia di materiale, l'apposizione del cartellino-certificato conformemente a quanto previsto nel relativo disciplinare di produzione.

Le piante di un lotto risultate idonee alla tartuficoltura devono essere contrassegnate singolarmente con apposito cartellino-certificato.

Per le specie soggette a "passaporto delle piante" i dati relativi al passaporto sono riportati nel cartellino-certificato.

Il numero e la tipologia delle piante soggette all'applicazione del cartellino-certificato devono essere comunicati al Servizio Fitosanitario prima della vendita e riportati in apposito registro.

8. Provvedimenti sanzionatori

Le imprese vivaistiche che intendono produrre piante micorrizate certificate dovranno operare conformemente alle presenti disposizioni ed al relativo disciplinare di produzione.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni e del relativo disciplinare di produzione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 18, comma 1, lett. s-bis e s-ter, della L.R. n. 24/1991 e dell'art. 11 della L.R. n. 3/2004.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/192

data 16/02/2012

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'